



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 ottobre 2010 (12.11)
(OR. en)**

15033/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0059 (COD)**

**CODEC 1064
DEVGEN 322
ACP 249
AGRI 410
WTO 348
PE 452**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (Strasburgo 18 - 21 ottobre 2010)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Charles GOERENS (ALDE/ADLE – LU), ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo, una relazione contenente 20 emendamenti (emendamenti 1 - 20). Il gruppo politico ALDE/ADLE ha presentato altri quattro emendamenti (emendamenti 21 - 24) e, congiuntamente con altri membri del PE, due altri emendamenti (emendamenti 25 e 26).

II. DISCUSSIONE

Un sommario della discussione congiunta del 20 ottobre 2010, figura nel documento 15025/10.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 21 ottobre 2010, il Parlamento ha adottato 24 emendamenti (emendamenti 1 - 4, 6 - 14, 16 - 20 e 21 - 25).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0079/2010),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A7-0285/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. ritiene che, riducendo in maniera drastica il margine al di sotto del massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non lasci un margine di manovra sufficiente per far fronte e reagire adeguatamente a un'eventuale crisi futura;
 3. ritiene che, data l'annosa questione relativa al commercio delle banane, le misure proposte avrebbero potuto essere iscritte ben prima nel QFP;
 4. ribadisce la propria ferma contrarietà al finanziamento di eventuali nuovi strumenti tramite redistribuzione delle risorse, giacché ciò pregiudicherebbe le priorità esistenti;
 5. rammenta che lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ mira a finanziare "spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili" e ritiene che le misure inerenti al commercio di banane siano misure di accompagnamento rientranti in tale categoria;

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

6. è pertanto del parere che la proposta non sia compatibile con il massimale della rubrica 4 del QFP, di cui chiede una revisione con tutte le modalità previste ai punti da 21 a 23 dell'AII o con altre modalità contemplate ai punti 25 e 27;
7. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) La politica di sviluppo dell'Unione europea persegue la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione europea (UE), quale parte contraente dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà in tutto il mondo.

(1) L'Unione europea (UE), quale parte contraente dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, ***eliminandola a termine*** in tutto il mondo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'UE si è impegnata a sostenere l'integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall'evoluzione dei regimi commerciali, specialmente *in seguito alla* liberalizzazione *dello status di* nazione più favorita (NPF) nel quadro dell'OMC. Occorre pertanto aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Emendamento

(3) L'UE si è impegnata a sostenere l'integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall'evoluzione dei regimi commerciali, specialmente *la liberalizzazione della tariffa della* nazione più favorita (NPF) nel quadro dell'OMC *e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'UE e taluni paesi dell'America latina*. Occorre pertanto aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le misure di assistenza finanziaria da adottare nell'ambito di tale programma *dovranno sostenere* l'adeguamento *e/o la ristrutturazione* delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. Le misure *dovranno prevedere* politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, laddove *una siffatta strategia risulti* attuabile, tenuto conto dei risultati conseguiti e delle esperienze

Emendamento

(4) *È opportuno che* le misure di assistenza finanziaria da adottare nell'ambito di tale programma *migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei*

acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane e la disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane.

pesticidi e l'esposizione agli stessi, facilitando l'adeguamento e includendo, se del caso, la riorganizzazione, delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, laddove attuabile, tenuto conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane e la disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane. L'UE riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il programma deve accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nella CE negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell'OMC¹. Il programma poggia sulla disciplina speciale per l'assistenza (SFA) ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell'UE nell'ambito dell'OMC, persegue **chiaramente** un obiettivo di ristrutturazione ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata **massima** di quattro anni (2010-2013),

Emendamento

(5) Il programma deve accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nella CE negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell'OMC² **o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi o in via di conclusione tra l'Unione europea e taluni paesi dell'America latina e centrale**. Il programma poggia sulla disciplina speciale per l'assistenza (SFA) ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell'UE nell'ambito dell'OMC, persegue chiaramente un obiettivo di ristrutturazione **e di miglioramento della competitività** ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata massima di quattro anni (2010-2013).

¹ [Inserire un riferimento alla firma dell'accordo sui negoziati commerciali]

² [Inserire un riferimento alla firma dell'accordo sui negoziati commerciali]

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Secondo le conclusioni della relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane, i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permane fragile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma del RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana (BAM).

Emendamento 8

Proposta di regolamento –atto modificativo Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) Circa il 2% del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei “costi sostenibili di produzione” determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possono investire nella stabilità di lungo termine della loro attività.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 sexies) Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, la filiera di produzione del settore bananiero dovrebbe accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.

Emendamento 11

Proposta di regolamento –atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1905/2006
Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il considerando 27 è sostituito dal seguente:

“(27) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi

dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia geografici, i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia relativi ai programmi tematici e alle misure di accompagnamento, in quanto tali documenti e programmi integrano il presente regolamento e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti."

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 17 bis – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

"1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell'allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L'assistenza dell'Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento *in seguito* alla liberalizzazione del mercato delle banane dell'UE nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'assistenza dell'Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:

Emendamento

"1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell'allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L'assistenza dell'Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell'UE nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. *L'assistenza dell'Unione deve in particolare essere utilizzata per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e*

all'esposizione agli stessi. L'assistenza dell'Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione *nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'UE e dei paesi e territori d'oltremare)* e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:

Emendamento 13

Proposta di regolamento –atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 17 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane;

Emendamento

b) promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, *qualora una tale strategia sia praticabile;*

Emendamento 14

Proposta di regolamento –atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 17 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane *ammissibile al finanziamento delle azioni* di cui al paragrafo 1, sulla base *di una serie di indicatori oggettivi. Tali indicatori comprendono* il commercio di banane con l'UE, l'importanza delle esportazioni di banane per l'economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese. La fissazione dei criteri di assegnazione si

Emendamento

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1, sulla base *dei seguenti* indicatori oggettivi *e ponderati: in primo luogo,* il commercio di banane con l'UE, *poi, in secondo luogo,* l'importanza delle esportazioni di banane per l'economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati

basa sui dati *delle campagne* precedenti al 2009.

rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'UE e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1, punto 2

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 17 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l'articolo 19 e in conformità dell'articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero. Le strategie di sostegno *possono essere oggetto di un'eventuale revisione ad hoc ma non di una revisione intermedia.*

Emendamento

3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l'articolo 19 e in conformità dell'articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.

Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero devono altresì includere:

a) un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;

b) un capitolato d'oneri che specifichi l'inizio dell'attuazione delle misure di accompagnamento nel settore bananiero e i termini di riferimento in vista della loro valutazione;

c) indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al

bilancio;

d) i risultati attesi grazie all'aiuto;

e) un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione per ciascun paese beneficiario;

f) la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.

Diciotto mesi prima della scadenza il programma e i progressi fatti dai paesi formeranno oggetto di una valutazione che comprenda raccomandazioni sulle eventuali azioni da prevedere e il loro carattere.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 21

Testo della Commissione

La Commissione adotta i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, ed eventuali loro revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui agli articoli 17 e 17 bis rispettivamente, *in conformità della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.*"

Emendamento

La Commissione adotta i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, ed eventuali loro revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui agli articoli 17 e 17 bis rispettivamente, *mediante atti delegati in conformità dell'articolo 35 e secondo le condizioni di cui agli articoli 35bis e 35ter.*"

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto – 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*(3 bis) Nell'articolo 22, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:*

**"3. I programmi d'azione annuali sono
adottati dalla Commissione *tenendo in
considerazione i pareri del Parlamento
europeo e del Consiglio.*"**

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto – 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*(3 ter) Nell'articolo 23, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:*

**"3. Qualora il costo superi i 10 milioni di
EUR, le misure speciali sono adottate
dalla Commissione *tenendo in
considerazione i pareri del Parlamento
europeo e del Consiglio.* Nel caso di
misure speciali di importo inferiore a 10
milioni di EUR, la Commissione
trasmette per informazione le misure *al
Consiglio e al Parlamento europeo entro
un mese dalla sua decisione.*"**

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto – 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Nell'articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, purché non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione [...] sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese."

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In linea di massima, l'aiuto dell'Unione non viene utilizzato per pagare imposte, tasse o dazi nei paesi beneficiari."

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nell'articolo 33, il paragrafo 2 è

sostituito dal seguente:

"2. La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. [...] I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse."

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter."

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) Dopo l'articolo 35, è inserito

l'articolo seguente:

"Articolo 35 bis

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) Dopo l'articolo 35bis, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 35 ter

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di

due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.”.